API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 05 - 2015

Giugno

Verona, 26 giugno 2015

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI - Trasporto assimilati urbani ai centri comunali 3
ALBO RIFIUTI - Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, controlli 3
SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti 11.06.2015 3

NEWS SICUREZZA

ATEX E IMPIANTI ELETTRICI - Norme CEI 4
FAV fibre artificiali vetrose – Linee guida Stato Regioni 4
INAIL – Pubblicazione sull'uso corretto dei trabattelli 5
MODELLI ORGANIZZATIVI – Modifiche al D.lgs. 231/01, reati ambientali e societari 5
VALUTAZIONE RISCHI - Linee guida prevenzione e controllo legionellosi 7

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICI COMPETENTI – Aggiornamento elenco Ministero Salute 7

NEWS AREA TECNICA

CLP – Circolare Ministero Salute, deroghe 8
PED - Attrezzature a pressione, classificazione dal 01° giugno p.v. 9
PFU -Pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita, contributo 10
PREVENZIONE INCENDI – Impianti a gas, guide tecniche VV.F 10
REACH– Schede di sicurezza, regolamento 830/2015 10
SOSTANZA PERICOLOSA: BERILLIO – Parere dell'Istituto Superiore di Sanità 11

APPROFONDIMENTI

ETICHETTATURA SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: Helpdesk ISS 11

ALBO GESTORI RIFIUTI - Trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai centri di raccolta comunali
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1690

Pubblicata la circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 437 del 29 maggio 2015 relativa alle iscrizioni ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06.

L'Albo chiarisce che le imprese che trasportano ai centri di raccolta (disciplinati dal DM 8 aprile 2008) **i propri rifiuti speciali - anche se assimilati agli urbani** - devono comunque iscriversi ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del T.U. ambientale nella categoria 2-bis del DM 120/2014 (GU 195 del 23.8.2014).

Pertanto se una azienda intende trasportare ai centri di raccolta comunali o intercomunali i rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti dalla propria attività deve preventivamente iscriversi all'Albo per lo svolgimento di tale attività di trasporto.

ALBO GESTORI RIFIUTI - Dichiarazioni sostitutive atto di notorietà, controlli campione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1705

Emanata la delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 22 aprile 2015 contenente il regolamento per l'effettuazione dei controlli a campione, a carico delle Sezioni Regionali, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dalle imprese per le iscrizioni, le variazioni di iscrizione ed i rinnovi di iscrizione alle varie categorie

SISTRI - Aggiornamento Sezione Documenti 11.06.2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1697

Nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato l'aggiornamento del documento:

- PROCEDURA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI (Versione del 11 giugno 2015)

In particolare è stata più dettagliatamente descritta la fattispecie in cui le condizioni operative richiedono che il produttore indichi, nella registrazione di scarico, se stesso quale destinatario del rifiuto (par. 3.1.1)

Inoltre è stato pubblicato l'aggiornamento dell'Elenco Officine autorizzate all'installazione delle Black Box.

ATEX E IMPIANTI ELETTRICI - Norme CEI
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1696

Nell'ambito degli impianti ed apparecchiature elettriche situate in luoghi con presenza di atmosfere esplosive, il Comitato Tecnico 31 del CEI, competente per quanto riguarda i materiali antideflagranti, ha pubblicato nel mese di dicembre 2014 tre nuove norme:

- CEI EN 60079-14 (CEI 31-33) "Atmosfere esplosive - Parte 14: Progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici"
- CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) "Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici"
- CEI EN 60079-31 (CEI 31-89) "Atmosfere esplosive - Parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie "t" destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili"

La norma CEI EN 60079-14 contiene le prescrizioni specifiche per la progettazione, la scelta, l'installazione e la verifica iniziale delle installazioni elettriche allocate in luoghi con presenza di atmosfere esplosive.

Tali prescrizioni si applicano solo nel caso di uso delle apparecchiature in condizioni atmosferiche standard, così come definito nella norma CEI EN 60079-0. Nel caso di condizioni atmosferiche diverse possono essere necessarie precauzioni addizionali.

La norma CEI EN 60079-17 è destinata agli utilizzatori e copre gli aspetti direttamente connessi con la verifica e la manutenzione dei soli impianti elettrici situati in luoghi pericolosi, dove il pericolo può essere costituito da gas infiammabili, vapori, nebbie, polveri, fibre o residui volatili di filatura. La presente norma integra le prescrizioni della Norma CEI 64-8.

La norma CEI EN 60079-31 specifica le prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione e alle prove delle apparecchiature elettriche protette mediante custodie e con limitazione della temperatura superficiale, destinate ad essere utilizzate in atmosfera esplosiva per la presenza di polvere combustibile. Le prescrizioni di questa norma integrano e modificano le prescrizioni generali della Norma CEI EN 60079-0.

FAV fibre artificiali vetrose – Linee guida Stato Regioni, aggiornamento 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1704

Disponibile on line il documento approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riguardante "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV): Linee Guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

Considerato che tutte le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) per le quali non risultano valori limite o indicazioni tecniche sulla valutazione dell'esposizione rientrano nella categoria dei materiali utilizzabili che presentano rischi per la salute, sia pure con diversa misura di pericolosità rispetto alla composizione e alle caratteristiche, ha ritenuto opportuno provvedere ad assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessati, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita.

Sotto la denominazione FAV è ricompreso un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell'amianto, hanno assunto per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevante importanza commerciale, con largo impiego in vari settori produttivi, in particolare edilizia, tessile e prodotti plastici.

Le linee guida riportano indicazioni in merito all'identità e alle proprietà chimico fisiche delle FAV, alla classificazione di pericolo e aspetti normativi, i metodi di prova ai fini della classificazione delle fibre, la tipologia di utilizzo e settori di impiego, gli effetti sulla salute, l'esposizione a FAV nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008, i valori di riferimento e dati di esposizione, la gestione operativa dei rifiuti contenenti fibre minerali, indicazioni operative.

INAIL – Pubblicazione sull'uso corretto dei trabattelli
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1698

Reso disponibile sul sito dell'INAIL il Quaderno tecnico (maggio 2015) del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dedicato ai Trabattelli, parte della raccolta "Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili".

Nel volume viene riportato in premessa che "i trabattelli vengono utilizzati in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili quando ci sia la necessità di spostarsi rapidamente nel luogo di lavoro e si debbano eseguire attività ad altezze non elevate.

Il datore di lavoro sceglie il trabattello più idoneo alla natura dei lavori da eseguire ed alle sollecitazioni prevedibili considerando: le dimensioni dell'impalcato, l'altezza massima in base alla presenza o all'assenza di vento, la classe di carico, il tipo di accesso agli impalcati: scala a rampa, scala a gradini, scala a pioli inclinata, scala a pioli verticale, i carichi orizzontali e verticali che possono contribuire a rovesciarlo, le condizioni del terreno, l'uso di stabilizzatori, sporgenze esterne e/o zavorre, la necessità degli ancoraggi."

La pubblicazione contiene indicazioni su documentazione, documenti di riferimento, cosa sono, destinazione d'uso, classificazione, marcatura, indicazioni essenziali per la scelta, il montaggio, l'uso e lo smontaggio, indicazioni essenziali di manutenzione, FAQ (Frequently asked questions)

MODELLI ORGANIZZATIVI – Modifiche al D.lgs. 231/01, reati ambientali e societari
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1702

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale due leggi recanti modifiche e integrazioni al D.lgs.231/01

- La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015); questo provvedimento modifica il D.Lgs.152/2006, in particolare modificando gli artt. 257 e 260 e prevedendo una sezione, la "Parte sesta-*bis*" recante "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale"; inoltre introduce nel Codice penale nel libro secondo un elenco di reati ambientali (Titolo VI-bis titolato "Dei delitti contro l'ambiente"), buona parte previsti come reato-presupposto quindi atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, modificando l'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01.
- La legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio."(G.U. n.124 del 30-5-2015); l'articolo 12 prevede "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

I nuovi delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale, sono già dal 29 maggio nel codice penale e nell'art. 25-undecies del D.Lgs.231/01; da metà giugno in vigore le modifiche al 231 in materia di reati societari

I nuovi reati ambientali introdotti nell'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 sono:

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.a) D.Lgs.231/01). Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

*Disastro ambientale (*art. 452-*quater* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.b) D.Lgs.231/01). Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. , abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-*quinquies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.c) D.Lgs.231/01) Prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-*bis* e 452-*quater* c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

Delitti associativi aggravati (art.452-*octies* del codice penale; art. 25-*undecies* c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-*sexies* del codice penale; art.25-*undecies* c.1 lett.e) D.Lgs.231/01) Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015 e non inseriti nel D.Lgs. 231/01, si ricorda il reato di impedimento del controllo (art.452-*septies* c.p.), che riguarda anche la materia della sicurezza e salute sul lavoro e l'aggravante ambientale (art. 452-*novies* c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio "quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo ("dei delitti contro l'ambiente"], dal D.Lgs.152/06 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, il ravvedimento operoso (art. 452-*decies* c.p.), la confisca (art. 452-*undecies* c.p.), il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-*duodecies* c.p.)

I nuovi reati societari introdotti nell'art.25-ter del D.Lgs.231/01 sono:
Modifiche al reato di false comunicazioni sociali
Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità
I*ntroduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate*

Si consiglia alle aziende che hanno adottato e attuato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/01 di verificare e valutare un possibile aggiornarnamento del proprio modello organizzativo alla luce dei nuovi reati-presupposto introdotti nel 231.

VALUTAZIONE RISCHI - Linee guida prevenzione e controllo legionellosi (strutture turistico-recettive e termali, sanitarie, laboratori)
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1694

Approvato in Conferenza Stato-Regioni il 7 maggio u.s. un documento che intende riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative: 'Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi', pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali" e "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi" (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005).

Le linee guida sono state aggiornate alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con l'ausilio tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore.

Il testo approvato contiene indicazioni sui fattori di rischio, le modalità di trasmissione, i luoghi, la frequenza della malattia, il trattamento sanitario e clinico delle patologie, la sorveglianza sanitaria, la progettazione e realizzazione degli impianti sanitari, idraulici, di raffreddamento. Le prese d'aria, i filtri i sistemi di umidificazione.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICI COMPETENTI – Aggiornamento elenco Ministero Salute
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1708

Pubblicato sul sito del Ministero della Salute l'elenco aggiornato dei Medici Competenti, rivisto in seguito alla revisione condotta in relazione al completamento del triennio formativo 2011-2013, con la proroga concessa per recuperare eventuali crediti ECM non sufficienti nel corso dell'anno 2014.

In base al D.M. 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009), l'Elenco Nazionale dei medici competenti di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione del Ministero della salute, al quale i sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo.

Gli stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni, comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

Per consultare l'elenco nazionale dei medici competenti è possibile effettuare la ricerca in base ad una delle seguenti opzioni:

1. senza impostare alcun parametro di ricerca selezionando il pulsante 'Cerca Medici'
2. selezionando il tipo modello art 38 o art 38 d-bis o entrambi
3. selezionando la Regione

L'elenco dei medici competenti, totale o parziale in base ai parametri impostati, è riportato nel file excel. E' possibile effettuare, inoltre, impostando Cognome e Nome, una ricerca puntuale il cui risultato è visualizzato nella pagina web (per tale ricerca puntuale è obbligatorio il cognome).

Per consultare l'elenco vai al link

http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp

NEWS AREA TECNICA

CLP – Circolare Ministero Salute 29 maggio, deroga di due anni per miscele ante 1° giugno
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1692

Emanata dal Ministero della Salute la circolare prot. 18439-P del 29 maggio 2015, di rettifica di una precedente del 26 maggio u.s. contenente delle deroghe all'adozione dell'etichetta CLP ex **r**egolamento 1272/2008/Ce fino al 1° giugno 2017 per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.

La circolare ricorda che in base all'articolo 2 punto 18 del Regolamento CLP per immissione sul mercato si intende l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito; l'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

La deroga temporanea è prevista **a**ll'articolo 61, paragrafo 4 del Regolamento CLP, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/15/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.

Si attesta l'avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni esibendo almeno uno dei seguenti documenti: ordine di acquisto, contratto di fornitura/acquisto, fattura di vendita.

Le verifiche riportate dalla circolare del Ministero sono le seguenti:

Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017:

1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita ? (NO: deroga non applicabile. SI: Continua punto 2):
2. la miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (NO: deroga non applicabile. SI: Continua Punto 3);
3. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015 ? (NO: continua. SI: La miscela è conforme e può usufruire della deroga).

Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1°giugno 2017):

1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (NO: deroga non applicabile. SI: Continua Punto 2);
2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015? (NO:deroga non applicabile. SI: La miscela è conforme e può usufruire della deroga)

PED - Attrezzature a pressione, Ministero Sviluppo Economico classificazione dal 1° giugno p.v.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1689

Resa disponibile on line sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it la nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 0069094 del 15/05/2015 recante "Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014".

Per il recepimento della direttiva in argomento è già prevista un'apposita delega legislativa nel disegno di legge di delegazione europea 2014, che presumibilmente potrebbe essere approvato definitivamente dal Parlamento prima della pausa estiva consentendo l'adozione del conseguente decreto legislativo entro il corrente anno.

Per il completo recepimento di tale direttiva, occorre infatti un intervento legislativo in quanto la materia è attualmente regolata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della precedente direttiva 97/23/CE.

Occorre tuttavia porre rimedio al ritardo che inevitabilmente in tal modo si verificherà nel formale recepimento dell'articolo 13 della predetta direttiva, per il quale le disposizioni di recepimento avrebbero dovuto essere adottate entro il 28 febbraio 2015 e avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 1° giugno 2015.

L'articolo 13 della direttiva in oggetto - Classificazione delle attrezzature a pressione - richiamato dal primo comma dell'art. 49 qui riportato, dispone che le attrezzature a pressione siano classificate per categoria, in base all'allegato II della direttiva stessa (per il quale tuttavia, l'adozione di atti di recepimento è prevista entro il 18 luglio 2016), secondo criteri di pericolo crescente e che, ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, ovvero, in sintesi, le sostanze e miscele pericolose come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd regolamento CPL), e le altre sostanze e miscele non elencate nel primo gruppo.

Contestualmente, la direttiva in oggetto prevede, all'art. 50, che l'articolo 9 della direttiva 97/23/CE, ovvero la classificazione delle attrezzature a pressione secondo i precedenti criteri di rischio crescente, sia soppressa a decorrere dal 1 giugno 2015.

Nella stessa data, infatti, entra in vigore il Regolamento UE n. 487/2013, di aggiornamento del citato regolamento n. 1272/2008.

Pertanto, ove, com'è ormai presumibile, non si riesca ad intervenire in tempo utile con una norma legislativa che anticipi il recepimento della direttiva relativamente al predetto articolo 13, si dovrà necessariamente porre rimedio a tale situazione con i normali interventi amministrativi possibili in via interpretativa.

Dal 1° giugno, pertanto, entra in vigore nell'intero mercato unico europeo e, pertanto, anche nel mercato domestico, l'art. 13 (Classificazione delle attrezzature a pressione) della direttiva 2014/68/UE che sostituisce l'art.9, di pari oggetto, della direttiva 97/23/CE.

PFU -Pneumatici fuori uso da veicoli a fine vita, contributo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1707

E' pubblicato il Decreto Direttoriale di approvazione del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita per l'anno 2015 con efficacia dal quindicesimo giorno dalla data odierna di pubblicazione su questo sito.

Aree: Territorio Direzioni e divisioni di competenza: Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche Argomenti: - See more at: http://www.minambiente.it/notizie/pneumatici-fuori-uso-da-veicoli-fine-vita-0#sthash.zMmtXTRR.dpuf

Il nuovo contributo si applica a partire dal 12 giugno u.s. (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito web del MinAmbiente, avvenuta il 28 maggio 2015).

PREVENZIONE INCENDI – Impianti di alimentazione a gas, guide tecniche VV.F
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1703

Rese disponibili dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, con una circolare del 18 maggio 2015 prot. n. 5870 due guide tecniche per la redazione dei progetti di prevenzione incendi per gli impianti di alimentazione a gas come segue:
"Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione";
"Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall'autotrazione"

REACH– Schede di sicurezza, regolamento 830/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1706

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea L 132 del 29 maggio 2015, il Regolamento (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Con tale provvedimento l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, quale modificato dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal regolamento (UE) n. 453/2010, è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Detto allegato contiene le prescrizioni che il fornitore di sostanze e/o preparati pericolosi deve rispettare per compilare le schede che vanno trasmesse, nei casi previsti dall'articolo 31 del regolamento "Reach", al destinatario delle stesse.

Il regolamento stabilisce che le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 (data di entrata in vigore del regolamento) possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 31 maggio 2017

SOSTANZA PERICOLOSA: BERILLIO – Parere dell'Istituto Superiore di Sanità
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1695

Approvato l'allegato parere del Centro nazionale sostanze chimiche dell'Istituto Superiore di Sanità – prot. n. 37742/iss - in merito alla classificazione del BERILLIO.

Le valutazioni degli esperti dell'ISS evidenziano la possibilità di declassificare il Berillio come metallo, per gli effetti di tossicità acuta orale, per l'irritazione cutanea e oculare, per la sensibilizzazione cutanea, ma non per la tossicità acuta inalatoria, per l'irritazione delle vie respiratorie, per gli effetti a lungo termine per via inalatoria e per la cancerogenesi.

APPROFONDIMENTI

ETICHETTATURE SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE: attivo Helpdesk dell'Istituto Superiore Sanità, supporto di assistenza on line
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1709

Fonte ISS Istituto Superiore Sanità

Come le sostanze anche le miscele chimiche pericolose devono essere immesse sul mercato dal 1° giugno u.s. applicando i nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio.

Si tratta spesso di prodotti di uso quotidiano, per esempio detergenti e disincrostanti per l'igiene della casa, che contengono sostanze chimiche come l'acido solforico nei prodotti disgorganti, l'acido fosforico nei prodotti disincrostanti o l'ipoclorito di sodio nei prodotti sbiancanti.

Sostanze chimiche pericolose che l'Unione Europea già nel 2009 aveva regolato attraverso il CLP (Classification, Labelling and Packaging), un regolamento che disciplina le dicitura nelle etichette, con l'obiettivo di renderle uniformi e che dal primo giugno diventa obbligatorio anche per le miscele. L'applicazione del regolamento potrà comportare alcune criticità per le imprese coinvolte.

Per questo motivo il Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC) dell'Istituto Superiore di Sanità, istituito nel 2007 a supporto dell'Autorità Competente italiana per l'implementazione dei regolamenti europei REACH e CLP sulle sostanze e miscele pericolose, è il supporto attivo attraverso l'Helpdesk, un servizio nazionale di assistenza ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori e utilizzatori che potranno ricevere informazioni sulle responsabilità e sui rispettivi obblighi del Regolamento per le sostanze chimiche.

Il supporto è attuato attraverso la pagina web del CSC Centro Sostanze Chimiche dove si può porre la domanda nel "Form per quesiti" oppure consultare le "domande frequenti". Il richiedente riceverà la risposta via mail.

Il regolamento prevede anche l'utilizzo di nuovi pittogrammi a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati ai sensi della legislazione precedente.

Dal 1° giugno 2015 le sostanze e miscele devono essere etichettate secondo la nuova normativa, ma fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato i vecchi pittogrammi poiché oggetto di deroga per le miscele già presente sul mercato prima del 1 giugno 2015.

Nell'etichetta saranno anche presenti le indicazioni di pericolo H e le i consigli di prudenza P oltre ai nomi delle sostanze presenti nella miscela che la fanno classificare come pericolosa.

Si allegano i nuovi pittogrammi